



Camera di Commercio
Chieti



CONVENZIONE PER L'ACCESSO DEI CONSUMATORI AL SERVIZIO DI MEDIA_CONCILIAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI

TRA

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Chieti in seguito denominata "Camera di Commercio", avente sede legale in Chieti Piazza G.B. Vico, 3, rappresentata dal Presidente pro tempore ROBERTO DI VINCENZO, nato a CHIETI il 31.03.1954, C.F. DVNRRT54C31C632M,

E

CONFCOSUMATORI in seguito denominata "Associazione", avente sede territoriale in San Salvo Via Vico IV Garibaldi n. 2, nella persona del responsabile ANTONIO ARTESE, nato a TERMOLI (CB) il 20.08.1974, C.F. RTSNTN74M20L113K,

PREMESSO CHE

- La Camera di Commercio assume iniziative dirette a favorire la conoscenza e l'impiego dei servizi di giustizia alternativa, da porre a disposizione di imprese, consumatori ed utenti al fine di fornire un fattivo contributo alla deflazione dei carichi di lavoro della giustizia ordinaria;
- La Camera di Commercio ha, nel corso degli anni, acquisito riconosciuta esperienza e professionalità nel campo della risoluzione alternativa delle controversie ed è Organismo di Mediazione iscritto al numero 337 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero di Giustizia;
- Nell'attività camerale di promozione e di diffusione della cultura conciliativa e degli altri servizi di regolazione del mercato riveste importanza strategica il coinvolgimento delle Associazioni dei Consumatori;
- L'Associazione intende avviare una collaborazione, attraverso la sottoscrizione di una Convenzione sulla mediazione/conciliazione, per promuovere operativamente sul territorio la diffusione della giustizia alternativa, indirizzando i suoi utenti verso un organismo istituzionale quale quello della Camera di Commercio di Chieti;
- Le Parti ritengono che la risoluzione conciliativa delle controversie possa contribuire al miglioramento del rapporto tra consumatori ed imprese, sia attraverso la riduzione dei tempi e dei costi necessari alla soluzione delle contese, sia mediante la predisposizione di iniziative tese a migliorare la qualità del servizio e a prevenire l'insorgenza di future controversie;
- Le Parti riconoscono che l'impegno in iniziative per la promozione della mediazione/conciliazione può consentire il miglioramento della risoluzione delle vicende di contenzioso, aspetto cardine e condizione per lo sviluppo dell'economia del territorio;



Camera di Commercio
Chieti



- Le Parti rinvencono la necessità di sensibilizzare l'utenza sulle caratteristiche e le possibilità offerte dalla nuova disciplina in tema di mediazione e conciliazione;
- La media_conciliazione costituisce, infatti, un valido strumento per la risoluzione delle controversie, consentendo una rapida e qualificata risposta in ambito commerciale e nella tutela dei diritti – essa rappresenta, pertanto, una opportunità di ulteriore qualificazione dell'offerta di servizi per i cittadini;
- Le Parti intendono impegnarsi nella diffusione di una cultura della composizione stragiudiziale dei conflitti finalizzata ad una più rapida ed efficace tutela dei diritti;
- In coerenza e continuità con tali presupposti, le Parti intendono sviluppare una collaborazione per contribuire a promuovere e sviluppare il ricorso al Servizio di Media_Conciliazione della Camera di Commercio;

TUTTO CIO' PREMESSO E RITENUTO LE "PARTI" CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. L'Associazione si impegna a promuovere presso i consumatori propri associati il Servizio di Media_Conciliazione della Camera di Commercio, così come disciplinato:
 - dal Regolamento di Mediazione camerale adottato in applicazione del D.Lgs. n. 28/2010, del D.M. n. 180/2010 e del D.M. n. 145/2011, approvato con Deliberazione della Giunta camerale n. 9 del 09.02.2015;
 - dal Regolamento di Conciliazione approvato con la Deliberazione del Consiglio Camerale n. 13 del 18.10.2002, limitatamente alle controversie civili e commerciali non contemplate nel dettato dell'art. 5 del D. Lgs. 28/2010, alle procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi, alle conciliazioni in materia di servizi di telecomunicazioni (legge 31/07/1997, n. 249) ed alle conciliazioni in materia di sub-fornitura (legge 18/06/1998, n. 192);
2. L'Associazione si impegna ad assistere i consumatori propri associati e tutti i consumatori che dovessero richiedere la loro assistenza nell'accesso al Servizio di Media_Conciliazione camerale e durante la relativa procedura.
3. La Camera di Commercio assicura all'Associazione, tramite il proprio Servizio di Media_Conciliazione, ogni forma di assistenza per la diffusione della procedura conciliativa e per il relativo accesso.
4. La domanda di accesso al Servizio può essere avanzata singolarmente dal consumatore o congiuntamente dal consumatore e dall'impresa controparte; nel solo caso di domanda congiunta può essere indicato dalle parti il conciliatore, da individuarsi tra i nominativi inseriti in appositi Elenchi tenuti dalla Camera di Commercio ai sensi dei Regolamenti vigenti al momento dell'avvio della procedura.
5. In deroga a quanto previsto dai Regolamenti in parola, il consumatore, se assistito dalla propria Associazione, e la relativa controparte, sono esonerati dal pagamento delle spese, incluse quelle relative alla sessione preliminare informativa, per le controversie di valore inferiore ad € 10.000,00 (euro diecimila), valore che deve essere sempre indicato nella domanda, qualsivoglia sia l'esito della procedura conciliativa;



Camera di Commercio
Chieti



6. L'Associazione si impegna a promuovere nel modo più ampio possibile il Servizio di Media_Conciliazione della Camera di Commercio attraverso le proprie pubblicazioni, i siti internet, i propri sportelli informativi, campagne pubblicitarie, nonché il sistematico inserimento della clausola di mediazione/conciliazione, che fa riferimento al Servizio di Media_Conciliazione della Camera di Commercio, nei regolamenti e nei contratti utilizzati per svolgere la propria attività e nei modelli di regolamento e di contratto proposti ai propri associati.
7. I soggetti firmatari della presente Convenzione si impegnano a coordinare le iniziative promozionali finalizzate alla sua divulgazione. Al fine di consolidare la collaborazione e monitorare il livello di realizzazione degli impegni assunti, verranno convocate dalla Camera di Commercio riunioni di coordinamento.
8. La presente convenzione ha validità biennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

Chieti, li 10.07.2013

Letto, confermato e sottoscritto.

CONFCONSUMATORI

**Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Chieti**